



A.G.A.E. associazione guide ambientali europee

REGOLAMENTO ATTUATIVO

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento dell'Associazione A.g.a.e. dispone ed ordina i modi di procedere e di agire nella costituzione di organi elettivi ed associativi e dell'espletamento delle loro funzioni integrando lo statuto dell'associazione con il suo codice deontologico.
Parimenti indica le linee guida da seguire per l'organizzazione dei corsi di aggiornamento e di qualità necessari per la permanenza all'interno dell'associazione stessa.

ART. 2 CODICE DEONTOLOGICO

1. Le Guide Ambientali (di seguito abbreviate in Gae) iscritte all'Associazione A.g.a.e., sono tenute ad esercitare la professione con dignità e correttezza conformemente alle norme di deontologia professionale stabilite dal codice approvato dall'Associazione stessa e allegato al presente regolamento quale parte integrante.
2. La Gae conduce o accompagna gruppi di persone.
E' la Gae che fissa il numero di partecipanti, considerando le capacità dei clienti, la difficoltà dell'escursione o dell'attività, la sua lunghezza, il suo impegno e le condizioni ambientali fermo restando il rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti nelle Regioni, Province ed Enti.
3. Dall'esercizio della professione di Gae, restano esplicitamente escluse le attività proprie della professione di guida alpina così come elencate dall'art. 2 della legge 6 del 02/01/1989 e ss.mm.ii."

ART. 3 AMMISSIONE DEI SOCI ALL'ASSOCIAZIONE

1. Sono ammessi all'interno dell'associazione tutte le guide che intendano svolgere il lavoro di Gae sia professionalmente sia a livello occasionale rispettando tutte le norme delle regolamentazioni legislative operanti nelle regioni o province, e tutte le norme ed indicazioni comprese all'interno dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento.
2. Per garantire la qualità nell'esercizio della professione di Gae i soci che provengono da regioni-province che non hanno normato la professione, dovranno sottoporsi ad un esame valutativo secondo le indicazioni che verranno fornite dal Comitato Tecnico Scientifico, di cui all'art. 5 comma 2.
Per tutte le altre norme si fa riferimento allo Statuto ed al Codice Deontologico di cui il presente Regolamento costituisce integrazione.

Art. 4 COSTITUZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Consiglio direttivo (a seguito Cd) a mezzo del presidente dell'associazione e della sua segreteria informa i soci dell'associazione per email od altro metodo digitale della costituzione del Comitato Tecnico Scientifico (a seguito Cts). Per essere inclusi nel Cts deve essere inoltrata domanda con il relativo curriculum al consiglio direttivo. Possono candidarsi i soci dell'Associazione stessa oltre che figure tecnico-scientifiche non socie di comprovata esperienza e professionalità.
2. I componenti saranno nominati dal Consiglio direttivo, dopo aver esaminato il curriculum; il giudizio è insindacabile. La votazione sarà a maggioranza. Il comitato può essere riconfermato, rinnovato e/o integrato dal Cd ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.
3. Il comitato è composto da un numero minimo di 3 membri, di cui almeno 1 in ambito scientifico e 2 in ambito tecnico-professionale e nominato dal Cd così come previsto dall'art. 28 dello Statuto dell'Associazione. Ogni membro rimane in carica fino a presentazione delle dimissioni o a diversa decisione da parte del Cd, senza alcun limite in merito alla durata della carica o a eventuale nuova assegnazione dell'incarico.

4. Per poter accedere alla selezione del Cts i candidati saranno preferibilmente scelti fra quelli che presentano i seguenti requisiti:
 - 1 - avere conseguito il titolo di Gae da almeno 5 anni;
 - 2 - avere esperienza continuativa di accompagnamento di gruppi o singolo in uno dei seguenti ambiti: escursionistico, a cavallo, subacqueo, in bicicletta, nello snorkeling escursioni almeno da cinque anni;
 - 3 - docenza nei corsi di formazione per Gae;
 - 4 - laurea in scienza biologiche, naturali, ambientali, forestali, geologiche o comunque di orientamento ambientale e scientifico;
 - 5 - esperienze di progettazione itinerari, pubblicazioni editoriali, conoscenza di lingue straniere, esperienza in mercati esteri, esperienze con Enti Parco, competenze di Educazione Ambientale.

Art. 5 COMPITI DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

1. Il Cts elegge a maggioranza il presidente e il segretario, si riunisce almeno 1 volta all'anno e ogni qualvolta sia necessario.

Il Cts si dedica alla formazione permanente diretta od indiretta degli associati, coordina e promuove l'organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionale proposti dai singoli soci o da specialisti esterni all'associazione.

Il consiglio direttivo approva con voto a maggioranza le proposte del Cts.

2. Il Cts ha il compito di valutare la qualità e preparazione dei candidati che vogliono aderire all'associazione di cui all'art 3 comma 2.
I candidati saranno esaminati nello specifico non solo sulle conoscenze scientifiche ma anche in maniera approfondita sulle competenze ed abilità in ambito tecnico con particolare riferimento ai comportamenti da attuare per garantire la massima sicurezza degli accompagnati e quelli relativi alla gestione complessiva dei clienti, in ottemperanza al codice del consumo.
Il Cts ha il compito di individuare le modalità per le verifiche di cui sopra, e le propone al Cd, l'approvazione è a maggioranza.

ART. 6 ELENCO DEGLI ASSOCIATI

L'elenco aggiornato degli associati è pubblicato sul sito dell'associazione stessa e sul libro soci, tenuto digitalmente.

ART. 7 ORGANI TERRITORIALI

Sono istituite le sezioni e i referenti territoriali o regionali, responsabile della sezione è un socio nominato dal consiglio direttivo.

I referenti regionali vengono indicati e nominati dal consiglio.

Il referente rappresenta l'associazione secondo le indicazioni date dal Consiglio e/o dal Presidente.

I rappresentanti territoriali partecipano in forma consultiva alle riunioni del Consiglio direttivo.

I referenti territoriali o regionali rimangono in carica per tutta la durata del Consiglio direttivo.

ART. 8 CORSI DI FORMAZIONE

Ogni socio è tenuto all'aggiornamento professionale.

L'aggiornamento sarà accertato con cadenza biennale, con il raggiungimento di 30 "crediti" formativi.

I "crediti" formativi possono essere acquisiti frequentando corsi/seminari/attività che il Cd

indicherà annualmente, sentito il parere del Cts, ed a cui lo stesso Cts assegnerà un valore in “crediti” formativi, oppure produrre certificazione di frequenza ad altri corsi/seminari/attività su argomenti inerenti alla professione per i quali il Cts riconoscerà un adeguato valore in “crediti” formativi.

Saranno valutati e validati anche certificati di autoaggiornamento prodotti dai soci.

ART. 9 GAE ONORARIE

1. Le guide onorarie vengono presentate al consiglio dai soci specificandone la motivazione. Il consiglio valuta le proposte a maggioranza. Gli stessi sono esentati dal pagamento delle quote associative, possono partecipare ed intervenire nelle discussioni dell'assemblea con diritto di voto.

Le Guide onorarie non sono soggette all'art.3.

ART. 10 CONTABILITÀ E AMMINISTRAZIONE

1. Per ciascun anno finanziario, coincidente con l'anno solare, il direttivo predispone un rendiconto consuntivo e previsionale.
2. Il rendiconto consuntivo è approvato dall'assemblea.
3. Il Cd determina le modalità per la gestione economica e finanziaria dei fondi dell'Associazione e per la tenuta dei libri contabili.

ART. 10 BIS LA SEGRETERIA

1. Il/la segretaria/o è nominata/o dal presidente e dura in carica per tutto il mandato del consiglio, ha il compito di seguire il tesseramento e le problematiche connesse,
2. redige i verbali del consiglio direttivo e delle assemblee.
3. Tiene i rapporti con soci e coadiuva il presidente nei compiti istituzionali.

ART. 11 NORME E COMPORAMENTI DELLA GAE

1. La Gae è tenuta ad intervenire in caso di infortunio, senza pregiudizio per i clienti come specificato nell'art. 12 del Codice deontologico.
2. Salvi gli atti indifferibili, la Gae che intenda procedere legalmente a carico di un collega appartenente all'Associazione per fatti inerenti l'esercizio della professione ha il dovere di previamente informare l'Associazione, perché sia tentata una composizione amichevole attraverso la mediazione del presidente dell'Associazione, successivamente si farà ricorso al collegio dei probiviri.
3. La Gae deve rendere noti al cliente di essere una guida autorizzata e in regola con la normativa vigente.

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia sono sottoposte al giudizio del collegio dei probiviri che provvederà alla raccolta delle informazioni ed a stilare una motivata proposta di provvedimento da inviare al Consiglio Direttivo tramite il Presidente

ART. 13 SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. ogni qual volta l'Associazione venga a conoscenza di fatti che possono essere suscettibili a dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico degli iscritti all'Associazione, il Presidente informa il Collegio dei Probiviri

2. il socio coinvolto ha diritto di essere informato della segnalazione e sentito personalmente dal Collegio dei probiviri prima che il Collegio invii al Consiglio direttivo la motivata proposta di provvedimento.
3. La guida che mostrasse negligenza nell'adempimento dell'esercizio della sua professione e/o mostrasse comportamenti scorretti e poco rispettosi nei confronti di colleghi sia appartenenti che non appartenenti alla AGAE, sarà oggetto di segnalazione al Presidente.

ART. 14 DELIBERE DISCIPLINARI

Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

- a) il proscioglimento;
- b) l'avvertimento;
- c) la sospensione;
- d) la radiazione.

Art. 15 Procedimenti Disciplinare

1. Il procedimento disciplinare è regolato dai seguenti principi fondamentali:

- a) il Presidente informa il socio coinvolto;
- b) avverso le decisioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dell'incolpato entro trenta giorni dalla decisione.
- c) la proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento fino a decisione definitiva da parte del Consiglio direttivo.

ART. 16 UTILIZZO DEL MARCHIO

1. La Gae, in regola con l'iscrizione all'associazione, è tenuta ad esporre, durante la sua attività, il tesserino di riconoscimento (così come riportato nell' Art. 8 del codice deontologico;
2. L'utilizzo del logo dell'associazione o del "cucitivo" è consentito ai soci per promuovere la propria attività professionale, ogni altro utilizzo deve essere autorizzato dal CD;
3. Usare indebitamente il Logo dell'Associazione da luogo a giudizio disciplinare;
4. Usare indebitamente i distintivi della professione di cui non si ha la qualifica comporta sanzioni disciplinari o denuncia alle autorità competenti.

ART. 17 TARIFFE PROFESSIONALI

Qui di seguito si riportano le tariffe consigliate per i vari tipi di servizi richiesti alla guida, al di sotto delle quali si danneggia la figura professionale della Gae stessa ed il lavoro dei colleghi prospettando una situazione di concorrenza sleale.

1. Tariffa minima per mezza giornata in lingua italiana/straniera €120/140
2. Tariffa minima per la giornata intera in lingua italiana/straniera €180/200
3. Tariffa minima per partecipante per attività giornaliera proposta dalla Gae: €15,00

Nel caso in cui l'incarico sia stato portato a termine solo parzialmente per cause di forza maggiore o per ragioni imputabili al cliente, la Gae ha diritto di essere retribuita per quanto pattuito.

Nel caso l'incarico sia stato destinato ad altra data per cause di forza maggiore, il cliente può richiedere di essere rimborsato.

ART. 18 NORME CONCLUSIVE

Il presente regolamento potrà essere rivisto ed aggiornato su richiesta di almeno due consiglieri ed approvato nelle sue modifiche dal Consiglio Direttivo.

Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Direttivo in data **30 dicembre 2023**